CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio
Deliberazione 10 Giugno 2025, n. 87 - 12976
Determinazioni in merito all'istanza di promozione di un referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4.
(Proposta di deliberazione n. 111).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesso che in data 28 marzo 2025 è stata depositata un'istanza per la promozione di un referendum abrogativo, recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata la Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2012. "Sostituzione dell'art 23 della L.R. del 23/5/2008, n.12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)" (B.U.R. 02 febbraio 2012 n.5)*?"*, sulla quale la Commissione di garanzia, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, ha espresso all'unanimità parere favorevole di ricevibilità e ammissibilità, mentre l'Ufficio di Presidenza, non avendo raggiunto l'unanimità prevista dall'articolo 12 bis, comma 9, della legge regionale 4/1973 nella valutazione della ricevibilità dell'istanza stessa e della sua conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 e 12 bis, comma 5, della legge regionale 4/1973, ha trasmesso la documentazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza;

preso atto che, nelle more del pronunciamento del Consiglio regionale, in data 10 giugno 2025 è stata approvata la deliberazione legislativa recante l'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'legge finanziaria per l'anno 2008'), oggetto di istanza di promozione di referendum;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce del quadro normativo determinato dall'approvazione della deliberazione legislativa sopra citata, demandare all'Ufficio di Presidenza gli adempimenti conseguenti all'avvenuta abrogazione delle disposizioni sopra richiamate;

visto l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia), il quale prevede che gli organi regionali che intervengono nei procedimenti referendari previsti dalla legge regionale 4/1973 siano tenuti a sentire il parere della Commissione di garanzia;

d e l i b e r a

1. **di prendere atto** che la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 10 giugno 2025 ha provveduto ad abrogare l'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'legge finanziaria per l'anno 2008'), oggetto dell'istanza di promozione di referendum;

2. **di demandare** all'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di garanzia ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina

della Commissione di garanzia), gli adempimenti conseguenti all’avvenuta abrogazione delle disposizioni regionali sopra citate.

(o m i s s i s)